



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento per la concessione delle palestre della Città metropolitana in orario extrascolastico

Approvato con deliberazione del Presidente della Provincia nell'esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 62 del 4 dicembre 2014.

Modificato con:

- deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 9 del 13 aprile 2015
- deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 14 dell'11 maggio 2015
- deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 19 luglio 2024

Art. 1 – Principi

1. Gli edifici e le attrezzature scolastiche utilizzati al di fuori dell'orario del servizio scolastico concorrono a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. La Città metropolitana di Venezia, mediante il presente regolamento, intende disciplinare l'utilizzo sportivo in orario extrascolastico delle palestre annesse agli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza della Città metropolitana al fine di favorire la promozione e la diffusione della pratica sportiva.
3. Le concessioni all'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre della Città metropolitana sono rilasciate previo assenso da parte dell'istituzione scolastica cui la palestra è annessa, così come previsto dall'art. 96 del d. lgs. 16/04/1994, n. 297. Eventuali limitazioni all'utilizzo delle palestre da parte dell'istituzione scolastica devono essere motivate.
4. Resta fermo il principio che l'utilizzo da parte dei terzi non deve in alcun modo ostacolare l'attività, anche extracurricolare, che le istituzioni scolastiche svolgono all'interno delle palestre di loro pertinenza.

Art. 2 - Le palestre della Città metropolitana

1. Nel presente regolamento con l'espressione "palestre della Città metropolitana" si intendono le palestre e i campi sportivi esterni annessi agli istituti di istruzione secondaria superiore ubicati nel territorio della Città metropolitana così come stabilito dall'art 3 della l. 11 gennaio 1996, n. 23.
2. In base alle caratteristiche tecniche dei singoli impianti (quali: dimensione, vetustà, presenza di tribune, spogliatoi, infermeria, magazzino, ecc.) la Città metropolitana ha classificato le palestre e i campi sportivi esterni di propria competenza in differenti categorie tariffarie omogenee, come da tabella di cui all'allegato A). La tariffazione sarà soggetta a periodici aggiornamenti con apposito atto del Sindaco Metropolitano. Fino a nuova disposizione valgono le tariffe vigenti al momento dell'approvazione delle modifiche al presente Regolamento. Con atto dirigenziale l'elenco di cui all'allegato A) potrà essere implementato, classificando le nuove palestre nel rispetto dei criteri fissati con il presente regolamento.
3. La Città metropolitana può, sulla base di una valutazione tecnica, escludere in alcune o tutte le palestre della Città metropolitana lo svolgimento di attività che non siano compatibili con le caratteristiche strutturali dell'impianto.
4. L'accesso del pubblico alla palestra in occasione di partite di campionato o altri eventi spettacolari è consentito solamente nelle palestre dotate dei requisiti di legge, inclusa la certificazione di agibilità per pubblico spettacolo permanente o temporanea. Il soggetto promotore dell'evento, in qualità di datore di lavoro ex D. Lgs.81/2008, dovrà verificare la compatibilità della palestra con l'evento spettacolare o sportivo da realizzare assumendosi ogni onere necessario per lo svolgimento del suddetto evento inclusa l'attuazione delle misure di sicurezza per atleti e spettatori. Anche nel caso in cui l'immobile sia dotato di agibilità per pubblico spettacolo permanente, è onere del concessionario/soggetto promotore attenersi a tutte le prescrizioni di legge, tra le quali: a) verificare che tutte le misure di sicurezza e gli apprestamenti fisici siano in ordine ed efficienti; b) adottare un piano di emergenza e di evacuazione; c) nominare un soggetto deputato alla gestione della sicurezza per l'evento; d) avvisare forze dell'ordine, SUEM e vigili del fuoco; e) impedire l'introduzione di oggetti che possano arrecare danni a persone o a cose. Nessun onere e responsabilità è imputabile alla Città metropolitana, in ordine allo stato del luogo e delle attrezzature, incluse le omologazioni CONI e quelle delle Federazioni sportive, per l'organizzazione dell'evento stesso, per lo svolgimento di eventi sia a titolo oneroso che a titolo non oneroso.
La semplice comunicazione del calendario degli eventi e delle partite non costituisce titolo autorizzativo per l'accesso del pubblico, né fa assumere in capo alla Città metropolitana alcun tipo di onere e responsabilità.
5. Per gli eventi sportivi di livello agonistico nazionale e regionale potrà essere richiesto, dai soggetti promotori, un biglietto d'ingresso a pagamento, con le modalità e condizioni che dovranno essere previste

espressamente nell'atto di concessione e previo nulla osta della Città metropolitana, ai sensi del successivo art. 4, c.3 e fermo restando quanto previsto al c.4 del presente articolo.

Art. 3 - Soggetti legittimati all'utilizzo extrascolastico

1. Sono legittimati a utilizzare le palestre della Città metropolitana in orario extrascolastico i seguenti soggetti:

- ripartizioni territoriali del CONI e di Enti di Promozione Sportiva;
- enti pubblici;
- associazioni sportive affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva;
- Società Sportive Dilettantistiche affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva;
- enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 28/02/2021 n. 36 e affiliati annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici;
- organismi associativi dotati di personalità giuridica e costituiti con atto scritto che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato.

2. I soggetti che, pur appartenendo a una delle categorie sopra indicate, non siano in regola col pagamento delle tariffe d'uso per l'utilizzo di una qualsiasi palestra della Città metropolitana non possono essere titolari di nuove concessioni.

Art. 4 - Gestione delegata ai Comuni

1. La Città metropolitana, nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà e al fine di garantire un miglior coordinamento dell'offerta di spazi sportivi concede, in via prioritaria, la gestione delle palestre e dei campi sportivi esterni della Città metropolitana per attività sportive extrascolastiche, ai Comuni nei quali esse sono ubicate. A tal fine il Dirigente competente, nel rispetto dei documenti di programmazione approvati, con proprio atto, stipula un apposito accordo con ciascun Comune, di durata fino ad un massimo di 9 anni, comprensivi di eventuali proroghe, secondo lo schema di cui all'allegato B).

2. Per lo svolgimento dell'attività amministrativa connessa alla gestione delle palestre la Città metropolitana riconosce a ciascun Comune un importo pari al 12,5% di quanto introitato dalla Città metropolitana per l'utilizzo delle palestre oggetto dell'accordo. Salvo che non sia diversamente previsto nell'accordo, il Comune assegna gli spazi nelle palestre della Città metropolitana sulla base dei propri criteri di valutazione.

3. Nei casi in cui sia previsto un biglietto d'ingresso per gli eventi sportivi di cui all'art. 2, c.5, potranno essere concordate alcune agevolazioni per i giovani, gli anziani e le fasce deboli, al fine di promuovere la cultura dello sport e la fruizione degli eventi anche a fasce di popolazione più ampie.

Art. 5 - Gestione diretta da parte della Città metropolitana

1. In deroga all'art.4 la Città metropolitana può procedere alla gestione diretta.

Art. 6 – Domande in caso di gestione diretta da parte della Città metropolitana

1. Nel caso di gestione diretta da parte della Città metropolitana, i soggetti individuati all'articolo 3 possono presentare domanda di utilizzo di una palestra della Città metropolitana utilizzando l'apposito modulo reso disponibile dalla Città metropolitana. La domanda deve specificare se l'utilizzo richiesto della palestra è:

- continuativo: per un periodo coincidente, di massima, con tre anni scolastici;

- occasionale: per periodi inferiori a un anno scolastico.

2. Il termine di presentazione per le domande per l'utilizzo continuativo è il 30 aprile dell'anno scolastico antecedente a quello per cui si presenta la domanda. Le domande per l'utilizzo occasionale devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività occasionale.

3. Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione all'utilizzo extrascolastico continuativo è fissato al 10 settembre di ciascun anno.

4. Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione all'utilizzo extrascolastico occasionale è fissato in 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del protocollo.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle domande e predisposizione del calendario d'uso in caso di gestione diretta da parte della Città metropolitana

1. La Città metropolitana predisporrà apposito bando per l'uso continuativo delle palestre.

2. Le domande di uso continuativo delle palestre saranno valutate da apposita commissione.

3. La commissione valuta nell'ordine le domande per uso continuativo della durata di tre anni scolastici, successivamente quelle per utilizzi di durata pari a un anno scolastico.

4. La commissione valuterà la distribuzione degli spazi, fatto salvo il criterio di cui al precedente comma, in base al seguente ordine di priorità:

a. attività giovanile d'avviamento allo sport, di formazione, allenamenti agonistici, attività per la terza età e attività di ginnastica correttiva o riabilitativa;

b. continuità dell'attività sportiva;

c. numero complessivo di tesserati praticanti per singola disciplina sportiva, da confrontare per discipline omogenee, individuali e di squadra;

d. numero di tesserati praticanti di età inferiore ai 18 anni;

e. numero di tesserati praticanti di età superiore ai 65 anni;

f. numero di ore complessivamente assegnate nell'anno scolastico precedente in tutte le palestre del territorio comunale, per rilevare eventuale carenza di spazi;

g. livello di qualificazione raggiunta nell'ultimo campionato disputato.

5. Nel caso di più richieste di svolgimento di partite di campionato con orario concomitante sarà data precedenza alle squadre che militano nella serie maggiore.

6. In fase di valutazione delle domande la commissione potrà, anche a mezzo di audizioni, avviare un'attività di confronto e concertazione con le associazioni sportive interessate per definire il calendario.

7. La Città metropolitana, al termine dell'istruttoria, predisporrà il calendario e lo renderà noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e mediante comunicazione agli interessati. La pubblicazione del calendario, la sottoscrizione del relativo disciplinare d'uso, il regolare pagamento del saldo e dell'acconto delle tariffe dovute e la conseguente attivazione dei servizi, costituiranno titolo di accesso alle palestre senza la necessità di ulteriori e separati provvedimenti di concessione.

8. Le domande per uso occasionale non sono prese in considerazione dalla Commissione, ma sono valutate direttamente dal competente servizio, nei limiti della disponibilità oraria, in ordine di arrivo.

Art. 8 - Sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio: modalità di utilizzo delle palestre della Città metropolitana

1. Il concessionario della palestra, sia nel caso di gestione delegata ai Comuni che di gestione diretta da parte della Città metropolitana, deve sottoscrivere un disciplinare d'uso, individuare un soggetto responsabile della gestione e dell'utilizzo dei locali quale referente verso la Città metropolitana in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni in esso contenute, ed in particolare:

- che all'interno della palestra non si fumi, né si consumino cibi o bevande;
- sorvegliare il ripristino della funzionalità iniziale della palestra al termine dell'attività;
- provvedere con propri mezzi e personale incaricato, anche in concorso ed accordo con gli altri utilizzatori della palestra, alla pulizia della stessa e dei locali annessi (spogliatoi, docce e bagni) a conclusione di ogni giornata di utilizzo e in orari che consentano la disponibilità della palestra per le attività scolastiche;
- ricevere in consegna, rispettivamente dall'istituto scolastico e dalla Città metropolitana, le chiavi e gli eventuali codici di accesso alla palestra e agli annessi, custodirle con la massima cura e sotto la propria responsabilità e restituirle all'istituto al termine del periodo di utilizzo concesso;
- assicurare e assolvere agli obblighi di sicurezza;
- informare la Città metropolitana, nei modi concordati, di eventuali danni riscontrati e/o provocati alla palestra.

2. In particolare, il "soggetto responsabile", così come definito nel disciplinare, dovrà:

- sovrintendere al corretto uso degli spazi e delle attrezzature, in conformità con l'attività indicata nel disciplinare;
- verificare che in palestra non vengano introdotti attrezzi in deposito tali da ostacolare il libero transito;
- occuparsi della piccola manutenzione.

3. In caso di palestre, assegnate a un numero elevato di associazioni, potrà essere individuata, con procedura ad evidenza pubblica, un'associazione capofila, denominata "coordinatrice" che, a fronte di agevolazioni tariffarie, comunque non superiori al 20% delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, avrà il compito di:

- sovrintendere al corretto uso delle strutture e attrezzature da parte dei vari soggetti concessionari della palestra;
- di aprire e chiudere la palestra;
- di attivare un servizio di guardiania;
- di effettuare le pulizie finali.

Art. 9 - Pagamento tariffa d'uso

1. L'utilizzo delle palestre della Città metropolitana è subordinato al pagamento di una tariffa d'uso determinata annualmente per ogni singola palestra in base alla classificazione di cui all'art. 2 e quantificata su base oraria.

2. Le modalità di versamento della tariffa d'uso saranno quelle definite nel disciplinare di cui all'articolo precedente ovvero in apposito provvedimento in casi eccezionali ed esclusivamente per il pagamento degli arretrati delle tariffe d'uso relative ad annualità pregresse.

Art. 10 - Danni agli impianti

1. Il concessionario è direttamente responsabile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno della palestra durante il periodo di utilizzo.

2. Il concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente la Città metropolitana del danno riscontrato nell'impianto, indipendentemente da chi ne sia il responsabile.

3. La Città metropolitana effettuerà una valutazione del danno, e sulla base di tale valutazione, chiederà al concessionario responsabile il risarcimento dello stesso o, se possibile, il ripristino delle attrezzature danneggiate, secondo quanto verrà definito dal competente servizio.

4. Il concessionario ritenuto responsabile può, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di cui sopra, presentare per iscritto osservazioni in merito, in ordine alle quali la Città metropolitana decide in via definitiva nei successivi dieci giorni.

Art. 11 - Controlli, revoche e sospensioni

1. La Città metropolitana per assicurarsi che la gestione delle palestre avvenga nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche o ispezioni utilizzando personale proprio o delegato. Il concessionario si intende espressamente obbligato a fornire agli addetti alle verifiche ed ispezioni, la maggior collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

2. La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto prescritto dal presente regolamento e dal disciplinare di cui all'art. 8 sarà sanzionata nel seguente modo:

- revoca temporanea per 2 giornate al primo rilievo;
- revoca temporanea per 4 giornate al secondo rilievo;
- revoca definitiva al terzo rilievo.

3. Oltre al caso citato al comma precedente la concessione di utilizzo della palestra potrà essere revocata in via definitiva nel caso in cui il concessionario:

- non corrisponda le tariffe d'uso, senza addurre giustificato motivo;
- non ripristini i danni provocati;
- ceda a terzi gli spazi avuti in concessione.

4. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca il concessionario ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, sulle quali la Città metropolitana si esprime in via definitiva entro i successivi 10 gg, revocando la concessione o determinandosi altrimenti.

5. La Città metropolitana si riserva inoltre in qualsiasi momento di sospendere la concessione della palestra per esigenze didattiche o per gravi e urgenti motivi di ordine pubblico, di igiene o di sicurezza.

Art. 12 – Allegati

1. L'elenco delle palestre dettagliate per dimensioni, lo schema di accordo e lo schema di disciplinare allegati al presente regolamento ne costituiscono parte integrante.